



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

ORDINANZA SINDACALE n. 10 del 31.03.2012

Oggetto: Esercizi di vendita al dettaglio – Deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. 22.12.1999 n.28

IL SINDACO

Premesso che ai sensi dell’art. 12 della L.R. 28 del 22.12.1999 gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;

Visto il successivo comma 5 dell’art.12 della precitata L.R. 28/99, che stabilisce che il comune individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva;

Visto il successivo art.13 della stessa L.R. 28/99 il quale dispone che nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d’arte, o nelle zone del territorio dei medesimi comuni, gli esercenti individuano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale;

Visto il Decreto dell’Assessorato alla Cooperazione, al Commercio, all’Artigianato ed alla Pesca con il quale il Comune di Montagnareale viene dichiarato, per l’intero territorio, comune ad economia prevalentemente turistica e città d’arte;

Considerato che è obiettivo primario dell’Amministrazione Comunale attuare una politica di incentivazione, inclusa quella commerciale, volta alla riqualificazione socio-economica di tutto il territorio comunale e particolarmente alla offerta di servizi al turismo soprattutto nel periodo estivo;

Ritenuto che la liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio, nonché la deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festiva possono ben inquadrarsi in tale ottica incentivante, nonché nella necessità di offrire ai visitatori ed ai turisti ogni forma di servizi ivi compresi la possibilità di acquisire beni e servizi in qualunque orario e in qualunque giorno della settimana;

Considerato che l’obiettivo primario della pubblica Amministrazione è il perseguimento dell’interesse pubblico e compito istituzionale del comune è il soddisfacimento dei bisogni della collettività amministrata;

Rilevato altresì che la liberalizzazione così come disposta consente agli esercizi commerciali una autoregolamentazione sulla base delle proprie esigenze, singole e/o collettive, potendo essi disporre la chiusura nell’ambito previsionale di massima della completa liberalizzazione, ovvero consentendo alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei commercianti



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

l'opportunità di addivenire, nell'ambito dei propri associati, ad una calendarizzazione delle giornate di chiusura, previa intesa con gli stessi, mentre invece, permanendo l'obbligo di chiusura, nessuna iniziativa diversa sarebbe consentita, con ciò mortificando la libera iniziativa privata che in questo contesto viene invece garantita e sostenuta;

Visto l'art.13 della L.R. del 26.08.1992 n.7, per come risulta modificato dall'art.41 della L.R. 1.9.1993 n.26, relativo alle competenze del Sindaco;

Vista la Legge n. 127 del 15.05.1997 per come recepita in Sicilia con la L.R. n.23 del 7.9.1998;

Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

ORDINA

Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- Orario di apertura non prima delle ore 7.00;
- Orario di chiusura non dopo le ore 22.00 – ore 23.00 nel periodo di vigenza dell'ora legale;
- Limite orario massimo giornaliero di apertura 12 ore giornaliere;
- Deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festivo previsto dall'art. 12 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 28 per gli esercizi di vendita al dettaglio, lasciando alla libera determinazione degli esercenti la facoltà di tenere aperto il proprio esercizio commerciale, rendendo comunque noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri idonei mezzi di informazione, permanente per l'intero anno solare per tutto il territorio comunale, fatta eccezione per le seguenti festività, nelle quali gli esercizi dovranno rimanere chiusi:

1 Gennaio – Capodanno;

17 gennaio festa santo patrono

Pasqua;

Lunedì dell'Angelo – con esclusione degli esercizi di vendita di generi alimentari;

25 Aprile – anniversario della Liberazione – con esclusione degli esercizi di vendita di generi alimentari;

1 Maggio – con esclusione degli esercizi di vendita di generi alimentari;

2 Giugno – con esclusione degli esercizi di vendita di generi alimentari;

15 Agosto – ferragosto;

1 Novembre – Tutti i Santi – con esclusione degli esercizi di vendita di generi alimentari;

8 Dicembre – Immacolata;

25 Dicembre – Natale;

26 Dicembre – Santo Stefano.

- La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati, ognuno per la propria competenza, ad esercitare ogni forma di vigilanza e di controllo per far rispettare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

IL SINDACO
(dott. ing. Anna Sidoti)